

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N.074/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI:

- **NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: GAZZOLA MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; FALCONIERI VITO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; COLLINA MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; BENIGNI SILVIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898,**
- **NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: MERLINI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; POTENZA FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; ANTONELLI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELL'ASCOLI CALCIO 1898; PARRETTI GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; BENIGNI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; DE FANTI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

2. RICORSO DEL SIG. FALCONIERI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

3. RICORSODEL SIG. GAZZOLA MARCELLOAVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3:

- a) in parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale infligge a:
 - Merlini Paolo sanzione della inibizione di mesi 1;
 - Antonelli Stefano sanzione della inibizione di mesi 1;
 - Parretti Giorgio sanzione della inibizione di mesi 1;
 - De Fanti Roberto sanzione della inibizione di mesi 1;
 - Benigni Roberto sanzione della inibizione di mesi 2 e giorni 10.
- b) respinge il ricorso della Procura Federale nei confronti di:
 - Potenza Francesco;
 - Collina Massimo;
 - Benigni Silvia.
- c) con riferimento ai ricorsi relativi ai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito:
 - respinge il ricorso proposto dalla Procura Federale;
 - accoglie quelli proposti dai sig.ri Gazzola Marcello e Falconieri Vito e, per l'effetto annulla le sanzioni agli stessi inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL C.O.N.I. - GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI:
- SALVATORE ASTARITA (SQUALIFICA 3 ANNI + 3 ANNI + AMMENDA € 60.000,00);
- ANTONIO CICCARONE (INIBIZIONE 5 ANNI + 5 ANNI E 6 MESI + AMMENDA € 85.000,00);
SEGUIDO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 105/CFA DEL 15.4.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 46/2016 dell'11.10.2016)

La C.F.A. in relazione al giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, così ridetermina le sanzioni e infligge a:

- Salvatore Astarita sanzione della squalifica per anni 4, mesi 7, oltre all'ammenda di € 44.000,00;
- Antonio Ciccarone sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre all'ammenda di € 74.000,00.

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

Publicato in Roma il 1 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio